

Il 20 gennaio 2021 è stato fondato il Comitato “Gente del Territorio - Tutela e promozione dell’ambiente e della cultura della Provincia di Alessandria”.

Art.1.

E’ costituito, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, il Comitato Provinciale denominato “Gente del Territorio - Tutela e promozione dell’ambiente e della cultura della Provincia di Alessandria” di seguito nominato per brevità “Comitato”.

Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

Sede

Art. 2.

Il Comitato ha sede nel presso il Municipio del Comune di Alessandria.

La durata del Comitato, salvo quanto stabilito all’art. 20, è a tempo indeterminato.

Scopi

Art. 3.

Il Comitato si propone di operare in campo culturale, sociale ed istituzionale per scelte maggiormente consapevoli sul territorio sul quale opera, come attivo operatore, tramite petizioni, manifestazioni, convegni, seminari, in merito:

- all’opposizione al progetto di collocazione del deposito nazionale rifiuti nucleari in Provincia di Alessandria. Tale opposizione è lo scopo principale per cui il Comitato nasce.
- alla tutela dell’ambiente,
- alla salute pubblica,
- alla difesa del territorio,
- alla tutela e alla promozione della cultura della provincia di Alessandria

Nello specifico:

3.1 Il Comitato ha chiaramente una finalità politica, nel senso etimologico della parola. Curarsi della *polis* (della propria città) nonché concorrere alla *politeia* (costituzione) proponendosi di dar voce alla cultura del Territorio e diventare perciò interlocutore dei decisori pubblici nei limiti del possibile e attraverso i canali democratici.

3.2. L’associazione di prefigge lo scopo di organizzare convegni, manifestazioni, pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo per esplicitare le ragioni dell’opposizione al nucleare, nonché in tema di valorizzazione delle tradizioni culturali del Territorio.

3.3. Le iniziative saranno scelte democraticamente attraverso individuazione da parte del Direttivo delle stesse e la consultazione dei soci in assemblea.

3.4. L'associazione si prefigge di coinvolgere il mondo accademico, ambientalista e culturale piemontese e italiano.

3.5. I soci prestano il loro impegno nell'organizzazione e nella diffusione delle idee nella convinzione che l'uomo sia effettivamente libero se concorre alla creazione del bello, dell'opera d'arte, se aiuta chi è in difficoltà sia esso un altro uomo, o l'ambiente.

Il Comitato si qualifica come ente non partitico, non commerciale e senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente.

Qualora risultasse necessario, in ossequio alla realizzazione dei soli scopi istituzionali, di attribuire a soggetti competenti (consulenti tecnici, o legali) una forma di remunerazione economica per la loro attività documentata, tali eventuali attribuzioni sono regolate dalla vigente legislazione Italiana. Il Comitato coordina l'attività di eventuali comitati locali (che per esempio raccolgano la popolazione di specifici Comuni), i quali si devono riconoscere integralmente nei principi del presente Statuto, al fine di rendere efficace la loro opera.

Soggetti

Art.4.

Il Comitato, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita e di esponenti del mondo della cultura, scienziati, storici, letterati, sociologi, economisti, medici, giuristi, che possono essere remunerati per l'attività di consulenza svolta. Il Comitato tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la pari opportunità tra individui nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. Il Comitato e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti gli associati.

Patrimonio ed esercizi sociali.

Art. 5.

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- contributi volontari dei soci fondatori,
- contributi volontari dei soci ordinari,
- contributi volontari di firmatari di petizioni o altro, simpatizzanti, di enti pubblici e privati.

Art.6.

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.7.

Sono ammessi come soci gli Enti locali, le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del comitato.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno costituito il comitato sottoscrivendone l'atto costitutivo,
- ordinari: coloro che, iscritti, aderiscono alle azioni in genere del comitato.

L'iscrizione al comitato è intrasmissibile.

La qualifica di socio ordinario da diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita del comitato;
- a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dal comitato.

La qualifica di Socio Ordinario è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea. Ogni aspirante Socio Ordinario ha diritto di prendere visione del presente statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo- conseguente alla sua adesione al comitato stesso.

L'iscrizione al Comitato è convalidata dalla semplice firma di un componente del Presidente su modulo predisposto.

L'elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato in copia cartacea e/o telematica, a cura del Segretario.

Art.8.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata con la maggioranza del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio, sempre su delibera motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art.9.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Amministrazione

Art.10.

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di diritto da un rappresentante della Provincia di Alessandria, un rappresentante del Comune di Alessandria, del Comune di Casale Monferrato, del Comune di Castelletto Monferrato e di ciascun Comune aderente, oltre che da un rappresentante eletto tra i soci proponenti (di cui all'all. 1.). Un membro persona fisica del Consiglio Direttivo può ricoprire analogo ruolo in altri Comitati.

Il Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione del Comitato e rimane in carica due anni.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo, per quanto attiene la componente elettiva, avviene in Assemblea in sede di approvazione del bilancio economico relativo al secondo esercizio di carica.

Qualora venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso personale, inviato via "email", contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Art.11.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Presidente ha funzione di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Il Tesoriere ha funzione di provvedere ad eventuali pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare eventuali rapporti con le Banche con facoltà di procedere a depositi e prelievi.

Il Segretario ha funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci, con le istituzioni, curare l'immagine del Comitato e più in genere una ampia funzione generale e trasversale di completamento nelle varie operazioni.

Il Presidente e il Vice Presidente possono delegare incarichi propri relativi ad una nomina posta in capo ai medesimi per l'espletamento di particolari compiti o incarichi anche ad un altro socio non facente parte del Consiglio Direttivo.

Art.12.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio economico.

Art.13.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, valutando attentamente tali necessità a fronte di eventuali compensi da corrispondere e quindi con estrema attenzione alla possibilità finanziarie del momento; le decisioni dovranno in ogni caso essere ratificate dall'Assemblea.

Art.14.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti o a soggetti terzi.

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione scientifica composta da esperti in vari settori, giuridico, economico, storico, sociologico, letterario, scientifico, di cui si avvale per redigere studi specifici per formulare proposte di intervento alle PA interessate.

Assemblea

Art.15.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio economico dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta a ciascun socio anche in via telematica e almeno otto giorni prima della data prefissata; viene contestualmente inviato l'ordine del giorno.

Art.16.

L'Assemblea delibera sul bilancio economico predisposto dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ha funzione consultiva sugli indirizzi e direttive generali del Comitato.

Art.17.

Tutti i soci regolarmente iscritti al Comitato hanno diritto di intervenire nell'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega esclusivamente da altri soci.

Art.18.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

In assenza del Segretario del Comitato, il Presidente dell'Assemblea provvede a nominarne temporaneamente uno.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di verificare la regolarità delle eventuali deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Il processo verbale delle trattazioni dell'Assemblea deve essere redatto e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.19.

L'Assemblea è validamente costituita con la sola presenza dei soci convenuti, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Scioglimento

Art.20.

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole dei soci fondatori; nel caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, eventuale compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità. Nell'ipotesi in cui allo scioglimento del Comitato votino contrari i Soci Fondatori, la delibera dell'Assemblea dovrà contare sulla unanimità dei voti.

Norme generali

Art.21.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.